

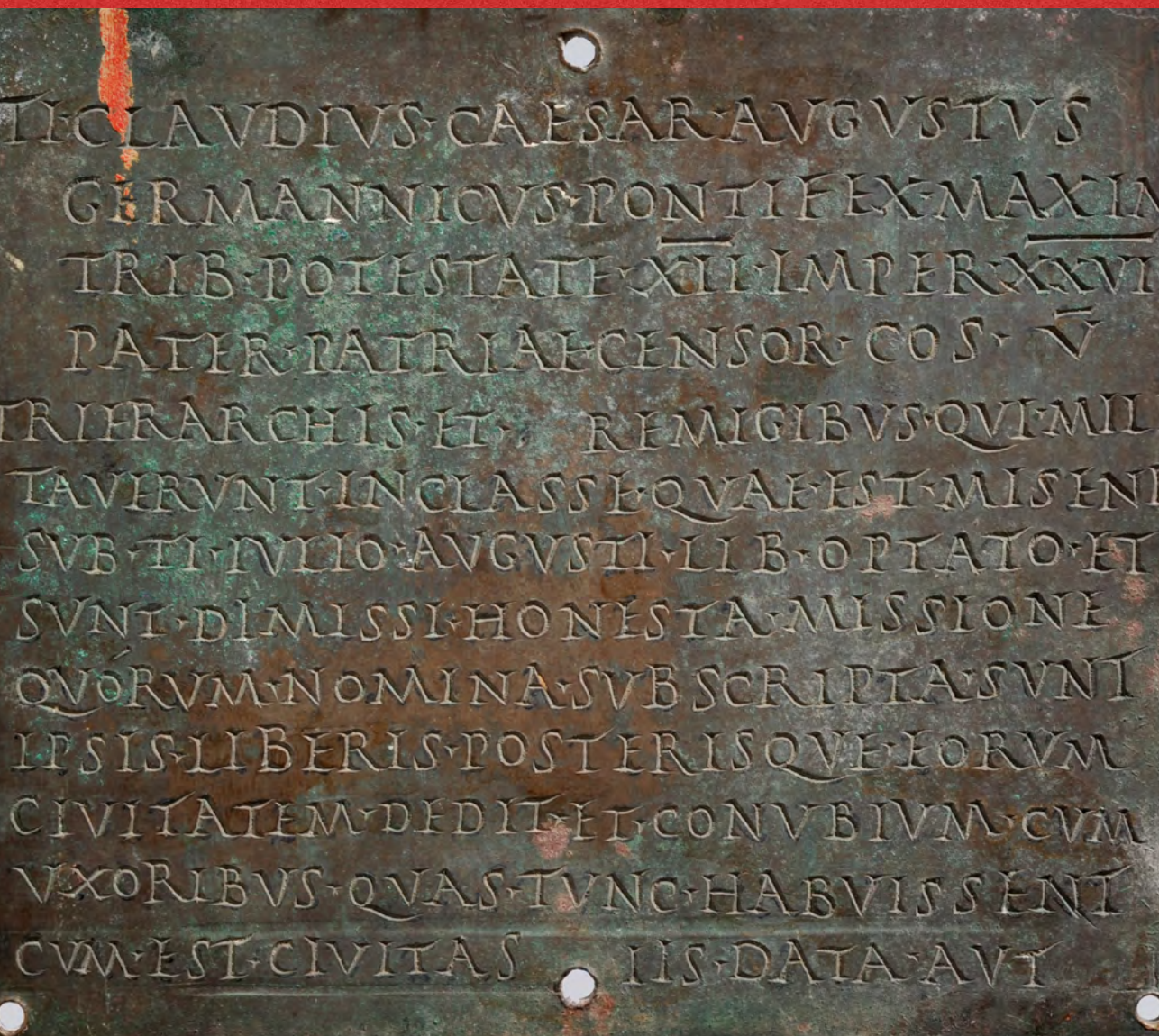


BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

A CURA DI
ULRICO AGNATTI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti



Urbino
University Press

uup.uniurb.it



BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI



1506

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI
ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

HONESTA MISSIO. Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

A CURA DI ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

Comitato di direzione

Ulrico Agnati, Marco Cangioti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico

Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

Redazione

Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

In copertina

CIL X 769 = CIL XVI 1 (Stabiae), Diploma militare. Medagliere Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 3706). Su concessione del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

[Print] ISBN 9788831205993

[PDF] ISBN 9788831205979

[ePub] ISBN 9788831205986



Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su: <https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP>

© Gli autori per il testo, 2025

© Urbino University Press per la presente edizione

Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

Sito web: <https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	I
<i>Profilo di Salvatore Puliatti</i>	III

PRIMA PARTE

<i>Tesserae Iuris Romani</i> Incontro per Salvatore Puliatti	
<i>Ricordi liberi</i> RENZO LAMBERTINI	9
<i>Progetti condivisi, percorsi comuni e minuzzoli di vita accademica: il ricordo di un collega</i> ANDREA ERRERA	13
<i>Intervento</i> ANTONIO D'ALOIA	15
<i>Salvatore Puliatti e il diritto pubblico giustiniano</i> PAOLO GARBARINO	21
<i>Per Salvatore Puliatti</i> DARIO MANTOVANI	27
<i>Tra storia antica e storia del diritto</i> DOMENICO VERA	33
<i>Diritto e retorica nel percorso scientifico di Salvatore Puliatti</i> LUIGI PELLECCCHI	35
<i>Diritto e religione nell'opera di Salvatore Puliatti</i> IOLE FARGNOLI	41
<i>L'impegno nella SISD e la ricerca nell'ambito del diritto penale. Due profili di Salvatore Puliatti</i> FABIO BOTTA	47
<i>Salvatore Puliatti e l'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi</i> LUCIO DE GIOVANNI	51
<i>Salvatore Puliatti e l'Accademia Romanistica Costantiniana</i> MARIALUISA NAVARRA	57
<i>Salvatore Puliatti e il suo soggiorno messinese</i> GIOVANNA COPPOLA	63

<i>Salvatore Puliatti: profili umani e accademici</i>	65
FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN	
<i>Nostro Papà, tra famiglia e lavoro</i>	77
PIETRO, STEFANO E ANNA PULIATTI	
<i>Il saluto degli allievi</i>	79
ULRICO AGNATI	

SECONDA PARTE

Saggi e contributi

<i>Contributo allo studio della disciplina giuridica degli onorari degli avvocati</i>	85
FRANCESCO ARCARIA	
<i>La riconquista giustinianea in Occidente e il patrimonio delle chiese ariane</i>	119
SALVATORE COSENTINO	
<i>Salvatore Puliatti, strategie familiari e legami parentali</i>	143
PAOLO FERRETTI	
<i>La normativa in tema di tutela e refectio e la questione della sua ratio ispiratrice</i>	149
LORENZO FRANCHINI	
<i>Il profilo intellettuale di Callistrato: riflessioni a margine di D. 50.11.2 (Call. 3 de cogn.)</i>	157
MARIA ANTONIETTA LIGIOS	
<i>Percorsi di vita e di studio con Salvatore</i>	165
ANDREA LOVATO	
<i>Due differenti impieghi della nozione di communis patria Flavio Giuseppe e l'Epistula ad Diognetum</i>	169
VALERIO MAROTTA	
<i>Salvatore Puliatti e la legislazione sul condono fiscale</i>	185
STEFANIA PIETRINI	
<i>'Causa contractus': una nozione da abbandonare?</i>	189
LAURA SOLIDORO	

APPENDICE

Laudatio del Professore Salvatore Puliatti per il conferimento del titolo di Doctor Honoris Causa da parte dell'Università "Petre Andrei" di Iași	211
<i>Pubblicazioni di Salvatore Puliatti</i>	217
A CURA DI FRANCESCO BONO	

LA RICONQUISTA GIUSTINIANEA IN OCCIDENTE E IL PATRIMONIO DELLE CHIESE ARIANE

SALVATORE COSENTINO

Alma Mater Studiorum / Università di Bologna

ABSTRACT: The article analyses the devolution of the assets of Arian churches in Africa and Italy following the Justinian conquest. In both regions, Justinian's propaganda grounded the concept of «Arian» (Homoian) in the political illegitimacy of the two kingdoms. Economically, both the Catholic churches and the imperial treasury benefited from the conquest.

KEYWORDS: Vandals, Ostrogoths, Arianism, Church, Justinian.

SOURCES: C. 1.5.12, Nov. 35, Nov. 36, Pap. Tjäder 2.

1. Una tradizione trasmessaci dalla *Cronaca* di Giacomo di Edessa (640-708), ripresa nell'opera di Michele Siro (1121 ca.-1199), riporta che l'imperatore Giustino I, nel 519, avrebbe emanato un provvedimento in base al quale tutti i soldati dell'esercito imperiale sarebbero stati obbligati a confessare i deliberati del concilio di Calcedonia, pena la perdita delle razioni e del loro grado militare¹. La misura dovette essere introdotta dall'imperatore poco dopo l'abrogazione dell'*Henotikon* (28 marzo 519), il cui testo invece prevedeva l'obbedienza ai soli primi tre concili ecumenici. In una data compresa tra la seconda metà del 519 e l'estate del 525 lo stesso Giustino I emanò, forse, una qualche altra misura contro gruppi religiosi considerati eretici o eterodossi. Da diverse fonti, infatti, apprendiamo che Teoderico, re degli Ostrogoti, incaricò papa Giovanni I di compiere una missione a Costantinopoli, nella tarda estate del 525, al fine di convincere Giustino I a mitigare una recente delibera contro gli Ariani, che sembra consistesse nella riconsacrazione al cattolicesimo delle loro chiese². Con il termine, «ἀρειανός», «arianus», gli autori ortodossi designarono tra il IV e il VI secolo vari gruppi di oppositori al principale deliberato del concilio di Nicea

1 Cfr. Iacobi Edesseni *Chronicon*, interpretatus est E. W. Brooks, in *CSCO, Scriptores Syri*, 6, *Chronica minora*, III, Louvain 1960, 199-255 (testo): 240 (ristampa anastatica dell'edizione del 1907); *Chronique de Michel le Syrien*, éditée et traduite en français par J.-B. Chabot, II, Paris 1901, 9. 16, 180. Per un commento cfr. VASILIEV, *Justin*, 233, 242.

2 Per esempio *Excerpta Valesiana*, 90, rec. J. Moreau, editionem correctiorem curavit V. Velkov, Lipsiae 1968; Le «*Liber Pontificalis*». *Texte, introduction et commentaire*, par L. Duchesne, 2 voll., Paris 1886-1892, I, 275; Theophanis *Chronographia*, A.M. 6016 (169) ed. C. de Boor, I, Hildesheim-New York 1980². Sull'episodio cfr. GREATREX, *Justin I*, 78-81 e GREATREX, *Theodore Lector*, 218-220.

del 325, secondo il quale il Figlio non sarebbe stato creato *ex nihilo*, ma «generato» dal Padre in quanto a lui «consustanziale» (ὁμοούσιος). Nel concilio di Costantinopoli del 360, promosso da Costanzo II, venne approvata dai Padri una definizione dogmatica nella quale il Figlio era semplicemente definito come «simile» (ὅμοιος) al Padre secondo le Scritture, la quale avrebbe contraddistinto il gruppo dei cosiddetti «omiani»³. Tale definizione condizionò la discussione teologica degli anni '60 e '70 del IV secolo e fu alla base della confessione di cristianesimo professata da molte componenti barbariche entrate a contatto con l'impero; essa, com'è noto, contraddistinse il credo religioso dei futuri regni dei Visigoti, Ostrogoti, Burgundi, Svevi e Vandali. Nella seconda metà del IV secolo vi furono episodi in cui il potere imperiale protesse il cristianesimo omiano, come, per esempio, la costituzione emanata il 23 gennaio 386 da Valentiniano II (*CTh* 16. 1.4)⁴. Un cambio di direzione fu impresso solo da Teodosio I, che promosse una legislazione contro gli eretici la quale, tuttavia, ebbe come obiettivo soprattutto la repressione dei Manichei, Macedoniani e degli Ariani «anomei» o «eunomiani», i seguaci di Eunomio di Cizico⁵. L'arianesimo, tuttavia, continuò ad essere un credo diffuso nella capitale bizantina per tutto il corso del V secolo⁶. Ai tempi dell'imperatore Giustino I con questa definizione si designavano soprattutto gli «omiani» che, come si è visto, comprendevano al proprio interno le stirpi gotiche. Se il decreto antiariano varato da questo imperatore fosse da ricomprendere nel precedente provvedimento del 519 o fosse una misura autonoma, non sappiamo⁷. Quel che è certo è che tra l'aprile e l'agosto 527 Giustino I, assieme a suo nipote Giustiniano, emanò una legge contro i Manichei, i Samaritani, gli Ebrei e i pagani nella quale si definivano «eretici» tutti coloro che non appartenevano alla chiesa universale ortodossa o che professavano un credo diverso da essa⁸. Contro questi gruppi la legge prevede una serie di pesanti

3 Sul cosiddetto arianesimo omiano e sul suo contenuto si vedano HEIL, *The Homoians*, part. 85-95; BRENNKE, *Ipse Haereticus*, 157-163; DUNN, *Arianism*, 51-78.

4 Nella legge Valentiniano II accorda il diritto di riunirsi e di celebrare i propri riti ai seguaci del concilio di Rimini, del 359, e di quello di Costantinopoli del 360. Il provvedimento fu all'origine della contesa che opporrà Ambrosio alla corte imperiale; il primo, infatti, si rifiutò di concedere una chiesa agli ariani (cfr. *Ambr. Epistulae* 75, 75a, 76 ed. O. Faller, in *CSEL* 81/1, Vindobonae 1968).

5 Nell'essenziale, Eunomios, divenuto vescovo di Cizico nel 360 o 366, riteneva, come il suo mentore, il teologo antiocheno Aetios, che Cristo fosse stato generato nel tempo e che avesse una differente essenza rispetto al Padre. Per quanto riguarda l'elenco delle costituzioni riguardanti gli eretici contenute nel XVI libro del Codice Teodosiano si veda DELMAIRE, *Introduction*, 70-71.

6 Cfr. GREATREX, *Justin I*, 75-77 e GREATREX, *Theodore Lector*, 211-218.

7 Il provvedimento del 519 obbligava, come si è visto, tutti i militari a professare la propria adesione ai deliberati di un'assise, come quella di Calcedonia, che aveva ribadito l'ortodossia dei concili ecumenici precedenti, compreso il Niceno del 325.

8 Cfr. C. 1.5.12.4: «αἱρετικὸν γὰρ πάντα καλοῦμεν, ὅστις μὴ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ὀρθοδόξου καὶ

limitazioni dei diritti personali, che possono essere così riassunte: 1) interdizione da tutte le cariche civili o militari, ad eccezione della militanza nei *cohortales* (C. 1.5.12.6); 2) impossibilità di essere nominati *ekdikoi* (ovvero *defensores civitatum*) o responsabili dell'amministrazione cittadina (*pateres tēs poleōs*) (C. 1.5.12.7); 3) proibizione di diventare avvocati ed esperti di diritto (C. 1.5.12.8); 4) destituzione da tutti gli incarichi detenuti nell'amministrazione pubblica dagli appartenenti alle confessioni religiose oggetto delle legge (C. 1.5.12.9)⁹.

La costituzione di Giustino e Giustiniano non menziona esplicitamente gli Ariani, benché un riferimento indiretto a essi si evinca da un suo passo. Si tratta di C. 1.5.12.17 ove, subito dopo avere enunciato le pene previste per i funzionari negligenti nel fare rispettare la norma, il testo si sofferma sulla potenziale ricezione che essa avrebbe potuto avere nelle componenti gotiche attive nell'esercito imperiale (C. 1.5.12.17):

«Considerando che Noi sovente reclutiamo i Goti nelle nostre devote unità di federati, ai quali né l'indole, né la precedente esistenza hanno instillato una condotta conforme ai tali principi, abbiamo ordinato di attenuarne il rigore nei loro confronti e di consentire a coloro che si arruolano come federati di ricevere dignità secondo quanto ci sembra più opportuno».

«Ἐννοίαν μέντοι λαμβάνοντες, ὅτι Γότθους πολλάκις τοῖς καθωσιωμένοις ἐγγράφομεν φοιδεράτοις, οἷς οὔτε ἡ φύσις οὔτε ὁ φθάσας βίος τοὺς τοιοῦτους ἐνέθηκε λόγους, συγχωρήσάι τι τῆς ἀκριβείας αὐτοῖς συνείδομεν καὶ γινομένων ἀνέχεσθαι φοιδεράτων καὶ τιμωμένων, ὃν ἂν ἡμῖν παρασταίῃ τρόπον».

Appare chiaro che nel caso dei Goti, qui intesi pregiudizialmente nel loro complesso — sembra — come ariani (o pagani)¹⁰, si deroga alla normativa in virtù della utilità dimostrata da essi all'imperatore nel servizio militare. Proprio nell'anno di emanazione della legge, le ostilità contro la Persia erano scoppiate nuovamente; e non si dimentichino le pressioni esercitate da re Teodorico, di

ἀγίας ἡμῶν ὑπάρχει πίστewς». Sia VASILIEV, *Justin*, 241-250, sia CROKE, *Justinian*, 52, ritengono (forse a torto) che la legge fosse ispirata da Giustiniano.

9 Nella successiva legislazione contro gli eretici, promossa da Giustiniano attraverso diversi provvedimenti emanati tra il 529 e il 531 (C. I 5.13-22), vennero ad aggiungersi i seguenti divieti: 1) i loro testamenti o donazioni erano da considerarsi irriti, a meno che non fossero indirizzati a figli o parenti cristiani; 2) divieto di riunione pubblica o privata, di amministrare il battesimo e di nominare sacerdoti; 3) impossibilità di insegnare e ricevere razioni alimentari dallo stato; 4) comminazione della pena capitale qualora uno di essi, dopo essersi convertito al cristianesimo, ritornasse a professare il suo vecchio credo; 5) interdizione dal possedere schiavi cristiani; 8) limitazione della loro capacità di agire come testimoni nei tribunali.

10 La continuità di forme di paganesimo all'interno del mondo barbarico ancora agli inizi del VI secolo è stata argomentata convincentemente da CECCONI, *Barbari*

cui si è fatto cenno, volte alla protezione dei propri correligionari a ridosso del 527. Varie forme di eterodossia erano troppo radicate nell'esercito imperiale per sconsigliare Giustino dal richiedere un'applicazione eccessivamente rigida della legge da lui stesso emanata.

2. L'attenzione verso gli Ariani ritornò ad essere centrale nell'agenda politica della corte costantinopolitana con la conquista del regno dei Vandali. Le aprensioni che si erano manifestate all'interno del concistoro prima della partenza dalla capitale del corpo di spedizione guidato da Belisario, nel giugno 533, si rivelarono infondate¹¹. Una campagna che si annunciava irta di difficoltà fu risolta in poco meno di quattro mesi, con due battaglie, a *Decimum* (13 settembre 533) e a *Tricamarum* (dicembre 533); nel marzo 534 Gelimero si arrese. Un mese dopo (13 aprile 534), Giustiniano emanò i due famosi provvedimenti di ricostituzione della prefettura al pretorio d'Africa e del suo dispositivo militare, indirizzati rispettivamente al prefetto al pretorio Archelao e al *magister militum per Orientem* Belisario¹². Nello stesso 534, sempre in relazione all'Africa, l'imperatore pubblicò almeno altre due costituzioni, che non ci sono pervenute, ma di cui conosciamo sommariamente il disposto da due provvedimenti emanati nel 535, che invece ci sono giunti¹³. Le due misure del 534 concernevano, la prima, la possibilità per un possessore di rivendicare, nell'arco di cinque anni, i beni di cui fosse stato espropriato dai Vandali; la seconda, la restituzione alle chiese cattoliche d'Africa dei beni ad esse sottratti «tyrannico tempore» (ovvero sempre durante il regime vandalico). L'anno successivo, nel 535, l'imperatore ritornò su entrambi i provvedimenti, dei quali quello concernente la rivendicazione da parte di privati delle terre sequestrate dai Vandali era senz'altro una *pragmatica*, cioè una costituzione richiesta da un alto funzionario, per disciplinare una specifica situazione. Indirizzata al nuovo prefetto al pretorio d'Africa, Solomon, essa limitò e definì meglio sia i soggetti che erano intitolati alla rivendicazione dei beni sia il periodo di retroattività nel quale l'azione era considerata legittima. La richiesta, sostenuta da opportune prove legali (documenti di proprietà o testimoni), non poteva risalire oltre la terza generazione, ovvero riguardava beni espropriati all'attore che promuoveva la causa, a suo padre o a suo nonno. Si estendeva ai parenti e agli affini fino al terzo grado; erano quindi compresi fratelli, sorelle, zii e zie dalla parte di padre e di madre, ma non i parenti di grado

11 Procopii *Bellum Vandalicum* 1.10.1-21, in Procopii *Opera*, rec. J. Haury, addenda et corrigenda adiecit G. Wirth, vol. I, Lipsiae 1962, 307-552.

12 C. 1.27.1.-2. Per un approfondito commento alla costituzione si veda PULIATTI, *Ricerche*.

13 Cfr. *infra*, note 14 e 18.

superiore¹⁴. La impossibilità di andare oltre la terza generazione in pratica fece sì che la causa non potesse riguardare il lungo regno di Genserico (428-477), quando, tra il 439 e il 442, furono compiute le confische più massicce di terre di proprietari romani allocate nella Proconsolare¹⁵. Pertanto, la novella 36, come è stato fatto notare, si configurò come uno straordinario strumento legale per rafforzare la consistenza del patrimonio imperiale in Africa¹⁶. Infatti, in esso confluirono non solo tutte le pertinenze del tesoro regio dei Vandali, bensì anche un certo numero dei beni fondiari prima appartenenti a proprietari vandali e che dopo la conquista risultarono adespoti. Questa circostanza è confermata da un passo di Procopio, in cui questi narra delle rivendicazioni avanzate dai soldati romani sui beni posseduti dalle donne vandale che essi avevano prese in sposa. A tali rivendicazioni Solomon si oppose asserendo che, se era legittimo che i soldati tenessero per sé il bottino e gli schiavi conquistati nel corso della campagna militare, era suo compito fare registrare queste terre nel patrimonio della casa imperiale¹⁷.

Come si è detto, nell'agosto 535 venne emanata anche una costituzione concernente la chiesa africana¹⁸. Da essa si evince che, già prima di questa data, forse sin dalla primavera del 534, Giustiniano aveva stabilito che le istituzioni ecclesiastiche africane avessero il diritto di rivendicare i beni che erano stati sottratti loro in età vandalica. Perché dunque l'emanazione di una seconda costituzione sullo stesso soggetto a un anno di distanza della prima? Diversi studiosi, a partire da Charles Saumagne, ritengono che laddove nel provvedimento del 534 (che, ripeto, conosciamo solo da quello del 535) l'imperatore non avesse concesso la restituzione immediata dei beni contestati, nella seconda misura sì. Questo cambiamento sarebbe stato determinato da una diversa attitudine dello stesso Giustiniano nei confronti del clero omiano. Infatti, mentre all'indomani della vittoria egli avrebbe auspicato un riassorbimento nella gerarchia cattolica di quei chierici ariani che avessero abiurato alla propria confessione, al fine di favorire una transizione senza scosse al nuovo regime, dopo un anno il suo atteggiamento sarebbe diventato molto più intransigente¹⁹. Questa interpretazione sarebbe sostenuta da

14 Nov. 36 (a. 535).

15 Un punto ben messo in rilievo da MODÉRAN, *L'établissement*, 113-114.

16 MODÉRAN, *L'établissement*, 115.

17 Proc. *Bell. Vand.* 2.14.6-11. Questo episodio fu all'origine della rivolta di Stotzas, su cui lo studio migliore rimane ancora quello di KÆGI, *Arianism*.

18 Nov. 37 (a. 535).

19 Sostengono questa linea interpretativa: SAUMAGNE, *Étude*, part. 82-84; KÆGI, *Arianism*, 40-41; MIRȘANU, *The imperial policy*, 480-481, 488; MODÉRAN, *L'établissement*, 118-120; MERRILLS, MILES, *The Vandals*, 249-251; ROBERTO, *Il secolo*, 245-247; MERRILLS, *The Byzantine Period*, 402-403. Non dedica molto spazio

quattro lettere contenute nella *Collectio Avellana*. La prima è una missiva inviata dal vescovo di Cartagine, Reparato, a papa Giovanni II, che giunse a Roma quando questi era già morto (dunque dopo l'8 maggio 535) e fu pertanto esaminata dal successore di Giovanni, Agapeto²⁰. Essa ci informa che nel concilio dei vescovi africani riunitosi nella primavera del 535 a Cartagine furono sollevati due punti sui quali i prelati riuniti in assemblea avevano ritenuto di chiedere il parere del vescovo di Roma. Il primo concerneva i preti omiani diventati niceni dopo la fine della guerra contro i Vandali: era legittimo riaccoglierli in comunione permettendo che essi conservassero il proprio ufficio ecclesiastico o dovevano essere ridotti allo stato laicale? Il secondo riguardava i bambini battezzati da preti ariani che avessero voluto diventare sacerdoti: si trattava di una procedura legittima? Venendo incontro alle aspettative del concilio, nella lettera di risposta di papa Agapeto inviata il 9 settembre 535 — dunque dopo la data di emanazione della novella 37 — il vescovo di Roma deliberava che gli omiani non potessero essere *reconciliati* permanendo nel proprio ufficio ecclesiastico, ma fosse sufficiente fornire loro *alimenta* con cui vivere, vietando di conseguenza anche ai fanciulli battezzati con rito ariano la possibilità di essere ammessi nel clero cattolico²¹. Il 15 ottobre 535, lo stesso Agapeto inviò una lettera all'imperatore Giustiniano argomentando le ragioni del suo orientamento di chiusura nei confronti degli Ariani che fossero intenzionati ad entrare nelle fila del clero cattolico²².

Il breve dossier contenuto nella *Collectio Avellana* prova che nel concilio dei duecento quattordici vescovi africani riuniti a Cartagine nella *basilica Fausti*, durante la primavera del 535, si levarono voci di dissenso all'assorbimento del clero ariano all'interno della gerarchia cattolica; questa fu la posizione che prevalse, anche per decisione di papa Agapeto. La lettera di quest'ultimo a Giustiniano lascia supporre che l'imperatore fosse a conoscenza della questione e, forse, fosse portatore di un'istanza più incline ad una soluzione di compromesso con gli Ariani. Ciò detto, appare però una sovrainterpretazione delle nostre testimonianze concludere che la prima legge di Giustiniano concernente gli affari della chiesa africana (quella perduta del 534) si distinguesse da quella del 535 per avere avuto contenuti più favorevoli al clero omiano in merito alla procedura di rivendicazione di beni mobili e immobili da parte del clero cattolico. Ostando, ad una simile interpretazione, sia la cronologia delle lettere contenute nella

alla questione STEINACHER, *Die Vandalen*, 312-313. Analisi e traduzione della novella 37 in SEROV, KREYDUN, *Novel 37* (in russo).

20 *Collectio Avellana*, rec. O. Günther (CSEL, 35), Vindobonae 1895, I, nr. 85, 328.

21 *Coll. Avell.*, nr. 86, 330.

22 *Coll. Avell.*, nr. 88, 333.

Collectio Avellana, sia – soprattutto – gli stessi contenuti della legge del 535 laddove essi si riferiscono alla precedente costituzione in materia. La novella 37 di Giustiniano fu emanata il 1° agosto 535, mentre la lettera di papa Agapeto ai vescovi africani è del 9 settembre dello stesso anno. Dalla legge del 535 apprendiamo che il primate di Cartagine, Reparato, e l'assise dei vescovi africani, avevano inviato a Giustiniano il diacono Teodoro prima dell'emanazione del nuovo provvedimento, ovvero la stessa novella 37, per sollecitare l'attuazione della misura deliberata l'anno prima, quella che non ci è pervenuta. Giustiniano può avere appreso dell'orientamento di 'chiusura' dei vescovi africani dalla relazione del diacono Teodoro ma, certo, quest'ultimo non avrebbe mai potuto insistere sul fatto che l'esclusione dei chierici ariani dalla gerarchia cattolica africana era procedura canonica, perché papa Agapeto non si era ancora pronunciato sull'argomento. La missiva dello stesso papa a Giustiniano sulla medesima questione fu spedita due mesi e mezzo dopo l'emanazione della costituzione del 535.

Ma, come si diceva, sono gli stessi contenuti della novella 37 che fanno riferimento al provvedimento del 534 a non autorizzare un'interpretazione contrastiva tra le due leggi. I primi quattro paragrafi di essa sono quelli che più interessano a questo proposito e meritano di essere riletti con attenzione:

«[Proemio]. Ci affanniamo notte e giorno per risollevare con imperiali benefici la venerabile chiesa della nostra Cartagine Iustiniana e tutte le altre sante chiese della diocesi africana affinché, dopo che esse sono state riunite alla nostra Repubblica, sottratte ai tiranni con l'aiuto di Dio, possano godere anche delle nostre liberalità.

1. Poiché, dunque, il santissimo Reparato, vescovo della nostra Cartagine Iustiniana, noto per essere il presidente del concilio delle santissime chiese di tutta l'Africa, assieme agli altri reverendissimi vescovi della medesima provincia, pregarono la nostra maestà mediante una lettera trasmessa da Teodoro, *vir religiosus* diacono e responsale della venerabile chiesa della città di Cartagine Iustiniana, di prendere possesso stabilmente — in conformità al tenore della legge che già su questa materia promulgammo — dei beni delle chiese di tutta la regione africana sottratti ad esse durante il tempo dei tiranni e restituiti ad esse per un pio decreto della nostra maestà divina dopo le vittorie contro i Vandali a noi assicurate dal sostegno divino, alle loro richieste decidemmo di acconsentire con animo benevolo e favorevole, fatto salvo il pagamento del tributo relativo a ciascun bene.

2. Pertanto, ordiniamo che la Tua sublimità disponga con proprie direttive che le venerabili chiese sia della nostra Cartagine Iustiniana sia delle altre città della diocesi africana possano prendere possesso stabilmente dei menzionati possedimenti senza alcuna concussione (sc. da parte di ufficiali pubblici) e senza che una loro parte sia sottratta da alcuno, fatto salvo il pagamento dei tributi, come si è detto.

3. Inoltre, se sarà provato che altri possedimenti o abitazioni o suppellettili sacre

siano detenuti da altri soggetti, Ariani, pagani o qualsivoglia altra persona, anche tali beni senza alcun dilazione e con qualsiasi modo siano strappati loro e assegnati alle sante chiese della fede ortodossa senza che sia concessa a coloro che li posseggono illegalmente di appellarsi al fatto che li detengono da tempo, ma siano costretti a operare la loro restituzione rigettato qualsiasi espediente, giacché non tolleriamo che i sacri vasi o le suppellettili delle venerabili chiese o altri beni siano detenuti dai pagani o da altre persone (simili); e la legge che emanammo precedentemente deliberò estesamente su una materia di questo genere.

4. Ordiniamo che anche le venerabili chiese africane possano godere pienamente dei privilegi dell'altra nostra costituzione che emanammo per i beni e i possedimenti ecclesiastici²³ e, in conformità al suo tenore, diamo licenza ad esse di recuperare i propri beni e possedimenti occupati da qualsiasi persona nell'ambito di una provincia affinché possano rivendicare qualsiasi cosa che è stata loro sottratta da illegittimi detentori.

(Proem.) *Venerabilem ecclesiam nostrae Carthaginis Iustinianae ceterasque omnes Africanas dioeceseos sacrosantas ecclesias imperialibus beneficiis relevare noctu di-eque festinamus, <ut> postquam nostrae reipublicae, per dei praesidium a tyrannis abreptae, sociatae sunt, nostras etiam sentiant liberalitates.*

1. *Cum igitur Reparatus vir sanctissimus sacerdos eiusdem nostrae Carthaginis Iustinianae, qui venerando concilio totius Africae sanctissimarum ecclesiarum praeesse dignoscitur, una cum ceteris eiusdem provinciae reverentissimis episcopis litteris propriis per Theodorum virum religiosum diaconum et responsalem eiusdem venerabilis ecclesiae civitatis Carthaginis Iustinianae destinatis nostram deprecati sunt maiestatem possessiones ecclesiarum totius Africani tractus tyrannico quidem tempore ablatas eis, post victorias autem caelesti praesidio nobis <contra> Vandalos praestitas per nostri numinis piam dispositionem eis redditas, salva in quocumque loco constituta videlicet tributorum solutione, firmiter possidere secundum legis tenorem quae iam super hac causa promulgata est, petitionibus eorum prono libentique animo duximus annuendum.*

2. *Ideoque iubemus sublimitatem tuam suis disponere praeceptionibus, ut praedictas possessiones, salva prout dictum est tributorum ratione, venerabiles ecclesiae tam nostrae Carthaginis Iustinianae quam omnium civitatum Africanas dioeceseos firmiter possideant et sine ulla concussionem, a nullo penitus abstrahendas.*

3. *Si quas autem alias possessiones sive domus sive ecclesiarum ornamenta apud aliquos vel Arianos vel paganos vel alias quaslibet personas detineri probatum fuerit, ea quoque omnimodo sine aliqua dilatione avelli et sacrosantis ecclesiis orthodoxae fidei adsignari, nulla prolixitate temporis his qui easdem res inique detinent uti concedendis, sed earum restitutionem omni explosa machinatione facere compellendis, quia non patimur sacratissima vasa vel ornamenta venerabilium ecclesiarum aut alias possessiones apud paganos vel alias personas detineri; et lex quae nobis antea prolata est sat abundeque huiusmodi capitulo consultum fecit.*

23 Si tratta probabilmente di un riferimento a Nov. 7, emanata il 15 aprile 535.

4. *Alterius etiam nostrae constitutionis praerogativa, quam pro ecclesiasticis fecimus rebus et possessionibus, Africae quoque venerabiles ecclesias perpotiri censemus, et secundum eius tenorem licentiam eis damus res proprias et possessionis recuperandi a quacumque persona per provinciam occupatas, ut possint quicquid ad eas pertinens ablatum est vel fuerit ab iniquis detentatoribus vindicare.*

Dai paragrafi 1 e 3 si evince che già nella costituzione emanata nel 534 l'imperatore aveva concesso a tutte le chiese cattoliche africane di rientrare in possesso di due tipi di beni. I primi, cui fa cenno il paragrafo 1, erano costituiti dalle terre sequestrate nel corso dell'età vandalica, soprattutto sotto re Genserico (in particolare nella Proconsolare) e re Unerico, il quale ultimo tra il maggio 483 e il febbraio 484, secondo Vittore di Vita, confiscò i beni del clero cattolico e ne dispose la cessione al clero ariano²⁴. I secondi, contemplati nel paragrafo 3 della novella 37, erano invece costituiti da beni immobili, case o vasellame liturgico che per altre vie erano finiti nella disponibilità di cristiani omiani, pagani o laici. Già nella prima costituzione, pertanto, Giustiniano sembra avere deliberato in maniera inequivocabilmente diretta a favore della restituzione di tutte le sostanze che in precedenza erano appartenute alle chiese cattoliche africane. La nuova richiesta in tale senso, sollecitata dal vescovo Reparato e dagli altri prelati riuniti in concilio a Cartagine, nasceva dal fatto che, come è facile immaginare, il procedimento di rivendicazione di un insieme di proprietà cospicuo e frammentato dovette dimostrarsi macchinoso, lento e ostacolato con ogni mezzo legale dagli attuali proprietari. Di qui l'aggiunta del paragrafo 4 che, facendo riferimento ad un'altra legge licenziata da Giustiniano nel 535, ovvero la novella 7 (*De non alienandis aut permutandis ecclesiasticis rebus immobilibus*), dava ampia facoltà legali di recuperare i beni ecclesiastici nei confronti di chiunque, omiani o nice-ni. È su un nucleo dispositivo che, come si è detto, nella legge del 534 doveva essere già estremamente favorevole all'episcopato cattolico che quella dell'anno successivo, la novella 37, aggiunge una serie di disposizioni che risultano fortemente persecutorie nei confronti degli altri cristianesimi e confessioni religiose presenti in Africa. Queste in sintesi le misure contenute dalla legge: 1) ad Ariani, Donatisti e Ebrei è fatto divieto di partecipare alla liturgia ortodossa, impartire il battesimo e ordinare vescovi o chierici (37.5); essi non potranno richiedere atti pubblici né detenere cariche pubbliche in conformità ai provvedimenti che l'imperatore aveva già preso in altre precedenti costituzioni (37.6)²⁵; coloro tra

24 Victoris Vitensis *Historia persecutions Africanae provinciae*, 3.1 ed. C. Halm, in *MGH*, AA, III/1, Berolini 1879, 2-58: 40.

25 Il riferimento è a C. 1.5.18-19.

essi che siano stati ribattezzati — ovvero cui sia stato impartito il battesimo cattolico dopo quello di altra professione cristiana — non potranno accedere ad un incarico nell'amministrazione pubblica, né gli Ebrei potranno avere servitori cristiani (37.7); divieto che le sinagoghe esistenti rimangano nella loro attuale forma architettonica, ma obbligo di una nuova ricostruzione a somiglianza delle chiese cristiane; a questa disposizione si aggiunge anche la proibizione per Ebrei, pagani, Donatisti e Ariani di riunirsi in luoghi di culto (*speluncae*) o di celebrare i propri riti (37.8); concessione alla sede di Cartagine dello stato metropolitano (37.9)²⁶; salvaguardia del diritto di asilo nelle chiese, meno che per gli assassini, i rapitori di monache o i profanatori della fede cristiana (37.10); inviolabilità delle donazioni *pro anima* fatte alla metropoli di Cartagine o ad altre chiese africane (37.11); comminazione di una pena di 10 libbre d'oro a coloro che violeranno i deliberati della legge (37.12).

La conclusione della guerra contro i Vandali ebbe tra le sue conseguenze un forte perturbamento dell'assetto della proprietà fondiaria. Si potrebbe osservare che tale risultato è forse tipico di ogni situazione post-bellica; e tuttavia, per la prima volta nella storia dell'impero romano d'Oriente, la nuova riconfigurazione che acquistò il regime della terra in Africa fu fortemente condizionata dalla confessione religiosa dei proprietari. Oltre al tesoro imperiale che, come vedremo, guadagnò moltissimo in termini di acquisizione di nuovi possedimenti, si avvantaggiarono dal crollo del regime vandalico esclusivamente le componenti sociali che professavano l'ortodossia secondo la definizione datane in C. 1.5.12.4²⁷. Nel riflesso dei deliberati della novella 37 e delle lettere della *Collectio Avellana* si intravede un fenomeno di trasformismo religioso che sembra spingere gli omiani a diventare niceni per evitare l'impoverimento e l'emarginazione sociale. Questo movimento fu fortemente osteggiato dall'episcopato cattolico africano e, almeno dal 535, sostenuto dall'imperatore Giustiniano. Le frange eterodosse furono private della loro piena capacità giuridica e ridotte in condizioni nelle quali per esse fosse semplicemente sufficiente continuare a esistere, «cum sufficit eis [gli eretici] vivere»²⁸.

Le notizie di quello che stava succedendo in Africa, dopo la conclusione della guerra vandalica, dovettero diffondersi fuori della regione e raggiungere l'Italia. Un paio di mesi prima dell'emanazione della costituzione *De Africana ecclesia*, Belisario era sbarcato in Sicilia (giugno 535) e il *magister militum per*

26 Sui problemi giurisdizionali tra le chiese africane, che emergeranno anche nell'età di Giustino II nei confronti della Byzacena, cfr. PULIATTI, *I privilegi* e PULIATTI, *Aspetti* (e bibliografia ivi citata).

27 V. *supra*, n. 8.

28 Nov. 37.6.

Illyricum Mundo aveva invaso la Dalmazia. Nonostante la guerra contro gli Ostrogoti, a parere di Procopio, in quel momento si sarebbe ancora potuta evitare, essa invece investì appieno il suolo italico.

3. Il papiro Tjäder (o *Italiae*) 49 trasmette la vicenda riguardante un alto esponente dell'aristocrazia gotica, il *comes* Gudila. Questi poco più di un anno dopo lo scoppio della guerra greco-gotica decise di abbandonare il cristianesimo omiano e di farsi cattolico. Non conosciamo i motivi della sua scelta e nemmeno le precise conseguenze che comportò per Gudila, a causa del precario stato di conservazione del papiro. Sembra, però, che la decisione di passare da un campo religioso ad un altro incontrasse difficoltà ad essere accettata nella società del tempo, comportando per Gudila una ostinata difesa dei titoli di proprietà di alcuni suoi fondi contestatigli dal monastero di Sant'Elia di Nepi e da un tale *comes* Tzalico²⁹. La sua vicenda fa pensare che situazioni simili dovessero essersi verificate anche all'indomani della riconquista dell'Africa da parte degli Imperiali. Proprio quando era in corso la battaglia legale intrapresa da Gudila per la difesa di uno dei suoi beni fondiari nel territorio di Nepi, aveva termine la prima parte della guerra greco-gotica, con l'occupazione di Ravenna da parte di Belisario, nella primavera del 540. Essa avvenne quando sulla cattedra di sant'Apollinare sedeva il vescovo Victor (537ca-544ca.). In relazione al suo episcopato il cronista Andrea Agnello racconta, tra le altre cose, che egli fu responsabile della costruzione di un ciborio di argento sopra l'altare della basilica ursiana, la cattedrale di Ravenna³⁰. Per la realizzazione della costosa opera Victor avrebbe chiesto il sostegno finanziario dell'imperatore Giustiniano; e questi, acconsentendo alla richiesta del presule, gli avrebbe donato il gettito fiscale prodotto in un anno dall'intera Italia. L'accuratezza dell'episodio è molto dubbia; e forse, come è stato supposto, si trattava del condono di un anno del pagamento dei tributi dovuti dalla chiesa ravennate al fisco imperiale³¹. Lo stesso Andrea Agnello racconta che la chiesa di Ravenna fu nuovamente beneficiata da Giustiniano sotto l'episcopato del vescovo Agnello (ca. 557-570) con la concessione di quello che restava del patrimonio della chiesa ariana³². Questa volta la notizia è confermata

29 Il papiro è edito in TJÄDER, *Papyri*, II, nr. 49, 194-197 (introduzione), 198 (testo), 298-302 (commentario); è stato ripubblicato dallo stesso Tjäder in *ChLA*, XXIX, nr. 885. Una sua recente analisi si legge in COSENTINO, *Social instability*.

30 Agnelli Ravennatis *Liber Pontificalis ecclesiae Ravennatis*, 66 cura et studio D. Mauskopt Deliyannis (CC, *Continuatio Mediaevalis*, 199), Turnhout 2006, 235.

31 BROWN, *The Church*, 6.

32 Agn., *Lib. Pont.*, 85 (252).

da uno dei papiri italiani editi da Jan-Olof Tjäder, conservatosi, purtroppo, in modo frammentario³³. Si tratta di un documento noto su cui vale comunque la pena di soffermarsi giacché il pur eccellente lavoro esegetico svolto Tjäder si presta ad ulteriori precisazioni e commenti.

L'atto, così come ci è giunto, è un verbale redatto dai notai della chiesa ravennate di un procedimento svoltosi alla presenza di un alto dignitario in cui vennero indicate le singole pertinenze che dal patrimonio della chiesa ariana passavano alla chiesa di Ravenna, con la determinazione dell'ammontare delle relative tasse al fine di registrare il passaggio di proprietà nei *gesta municipalia*. Esso si compone di tre parti distinte. La prima contiene un elenco parziale e frammentario dei beni donati (ll. 1-13); la seconda, la richiesta dei *numerarii* della prefettura, rivolta all'arcivescovo di Ravenna, Agnello, e ai rappresentanti (*defensores*) della sua chiesa, di accettare il trasferimento dei beni donati assieme al loro imponibile fiscale (ll. 14-22); la terza (ll. 23-31), è costituita da una sorta di ricapitolazione fatta dai *fiscales* — presumo gli stessi *numerarii in scrinio suburbicario et canonum* menzionati nella seconda parte³⁴ — in cui essi, alla luce delle premesse prima esposte, confermano la donazione e ne sanzionano i pieni effetti giuridici. Questa terza parte consente di inferire che l'intera vicenda riguardante la donazione del patrimonio della chiesa ariana si svolse in (almeno) due momenti diversi. L'ultimo, e più recente, è quello rappresentato dal verbale superstite che venne stilato sicuramente tra il 565 e il 570. Questo perché in esso si menziona la presenza dell'arcivescovo Agnello, che resse l'episcopato tra il 557 e il 570, e perché si fa chiaro riferimento ai «christianissimi ac tranquillissimi domini nostri» (l. 21), che altri non possono essere che l'imperatore Giustino II (565-578) e la moglie Sofia. Vi è però un ulteriore riferimento temporale, di cui si ha evidenza nella terza parte del documento. Esso consiste nel ricordare che prima del disposto dei «christianissimi domini nostri» vi era stato l'atto di elargizione di un sovrano, indicato questa volta al singolare («augustissimi principis beneficiis») (l. 31). Quest'ultimo, tenuto conto delle informazioni trasmesse nel *Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis*, è sicuramente identificabile con Giustiniano; ed è in base alla sua pristina liberalità che il patrimonio della chiesa ariana di Ravenna venne devoluto alla chiesa cattolica ravennate. La parte superstite del papiro si conclude accennando al fatto che la determinazione delle sostanze del patrimonio ariano era nota dal *pragmaticum* (decreto) di un certo

33 TJÄDER, *Papyri*, I, nr. 2, 178-183 (introduzione e testo), 405-408 (commento); ripubblicato da Tjäder in *ChLA* 20, nr. 711, 94-96. Sul papiro, si veda anche la bibliografia citata a nota 36.

34 TJÄDER, *Papyri*, I, nr. 2, 181 sembra invece considerarli come impiegati diversi rispetto ai *numerarii*.

[Zach]arias *patricius*, in base al quale svariati *fundi* erano ormai già stati trasferiti. Non è chiaro, però, se l'espressione «pl[u]rimos fundos [p(rae)d(icti) patri] m[oni]i iam traditos defensorib(us) s(an)c(ta)e Rav(ennatis) ec[cl](siae)» (l. 31) si riferisca ad un trasferimento avvenuto ai tempi della prima donazione oppure ai tempi della seconda. Della cronologia di quest'ultima già si è detto. Quanto alla data della prima donazione, essa è da circoscrivere tra il luglio 557 (anno di ascesa all'episcopato di Agnellus) e il 565 (anno di morte di Giustiniano). Ma è probabile che la concessione risalga proprio ai primi momenti dell'episcopato di Agnello, al 557 o al 558, per motivi che saranno esaminati in seguito. In ogni caso, nel 551 la chiesa ariana era ancora in grado di amministrare il proprio patrimonio³⁵.

Nella prima parte del papiro, come si è accennato, si trova un elenco mutilo dei beni trasferiti nella seconda donazione. Basandosi sulla parte superstite, essi consistevano in due *massae* (una di pertinenza della chiesa di S. Martino in Ciel d'Oro, l'ariana San Salvatore e futura Sant'Apollinare Nuovo), una piantagione di peschi (*persicetum*) con una taverna e forse di altri tre *fundi*. Il totale che si trova alla l. 9 del papiro, ovvero 2171,50 *solidi*, non è la rendita monetaria complessiva dei beni donati, bensì il totale dei canoni d'affitto e delle imposte che varie articolazioni dell'apparato pubblico percepivano dal complesso dei beni del patrimonio³⁶. I *numerarii* sono presenti nel papiro perché il loro ruolo è quello di dichiarare agli attori della chiesa ravennate l'esatto ammontare delle somme che dovranno essere pagate al fisco se essi accetteranno la donazione. Tali somme sono composte da tre voci: censi perpetui (*pensiones*) che gravavano sulle terre alienate per un totale di 932,50 *solidi*; l'imposta fondiaria (*canon praefectorius*) da corrispondere al prefetto al pretorio per un totale di 1153,50 *solidi*; tributi (*tituli*) non specificati per il valore di 85,50 *solidi* da pagare al *comes sacrarum largitionum*. Il complesso di queste tre voci dà, appunto, il totale del carico fiscale che gravava sulla porzione del patrimonio della chiesa ariana trasferito nella seconda donazione, cioè 2171,50 *solidi*.

La voce più problematica del computo è quella costituita dalle *pensiones*. Con questo termine si devono intendere gli affitti perpetui che i concessionari

35 TjÄDER, *Papyri*, II, nr. 34 = *ChLA* XX, nr. 704.

36 Sulla base di un commento un po' ambiguo di Tjäder (*Papyri*, I, 181) diversi autori mi sembra fraintendono il contenuto del testo su questo punto: RUGGINI, *Economia e società*, 446, n. 598; DURLIAT, *Les transferts*, 106; MARAZZI, *I patrimoni*, 39; WICKHAM, *Framing*, 64; e EISENBERG, TEDESCO, *Seeing the churches*, 529. Le cifre che il brano riporta rappresentano esclusivamente la tassazione che gravava sui beni; non vi è alcuna indicazione che si riferisce alla rendita che essi fruttavano, di cui non si parla affatto nel papiro. Pertanto, ipotizzare sulla base di questa testimonianza che la tassazione alla metà del VI secolo incideva per una percentuale del 57% sulla rendita fondiaria è semplicemente privo di fondamento.

di terre appartenenti alla *res privata* erano tenuti a pagare al *comes rei privatae*³⁷. Tali affitti, che non comportavano una miglione dei fondi, essendo senza limite di tempo erano trasmissibili per eredità, per testamento o alienabili con atto di vendita. Parte, dunque, dei beni fondiari della chiesa ariana era gravata dallo *ius perpetuum* e, pertanto, l'episcopato ravennate che la riceveva doveva impegnarsi a continuare a pagare il canone d'affitto all'istituzione alla quale le terre appartenevano. Quale sia questa istituzione è incerto. Poiché a differenza del *canon praefectorius* e del *titulus largitionalis* nel caso delle *pensiones* non si fa alcun riferimento all'ente beneficiario del versamento, sembrerebbe logico pensare che esse siano destinate all'alto funzionario che di norma era intitolato alla loro riscossione, cioè il *comes rei privatae*. Un passo delle *Variae* di Cassiodoro attesta esplicitamente, in effetti, che il *comes* percepiva una larga percentuale «de perpetuario iure tributorum»³⁸. Ludo Moritz Hartmann e, dopo di lui, Jan-Olof Tjäder hanno invece pensato che le *pensiones* fossero destinate alla cassa del *comes patrimonii*³⁹. Questa ipotesi, però, mi sembra meno probabile. Teoderico costituì una specifica amministrazione finanziaria per sostenere le spese della corte, alimentata in parte dai beni della vecchia *domus divina* in Italia e in parte, a quanto pare, dalle entrate fiscali della Sicilia e della Dalmazia, ma non risulta che essa abbia gestito le terre imperiali concesse in affitto perpetuo⁴⁰. La sproporzione tra i tributi da versare alla prefettura e quelli da corrispondere alle *largitiones* è del tutto normale, essendo la prima responsabile della riscossione della tassa sulla terra sia in denaro sia in natura. Forse i *tituli* da pagare alle *largitiones* erano dovuti, almeno in parte, per la corresponsione dell'*aurum tironicum*, la commutazione monetaria della fornitura di reclute⁴¹. Un indizio in tal senso è rappresentato dalla menzione di Iohannes *capitularius* alla l. 3. Nel linguaggio amministrativo della tarda antichità il termine indica il responsabile di un con-

37 Su tali affitti, cfr. JONES, *Later Roman Empire*, II, 417 e nota successiva.

38 Cfr. Cass. *Var.* 6.8., ll. 25-28 (Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, *Varie*, a c. di A. Giardina, G. A. Cecconi, I. Tantillo, con la collaborazione di F. Oppedisano, vol. 3, libri VI-VII, Roma 2015, con commento di F. M. Petrinì alle pp. 143-147 e bibliografia ivi citata).

39 HARTMANN, *Untersuchungen*, 87, 169; TJÄDER, *Papyri*, I, nr. 2, 181; *ChLA*, XX, nr. 711, 94. Una lettera delle *Variae* (5.7, ll. 5-6), indirizzata all'*arcarius* della prefettura Giovanni, sembra evidenziare che all'inizio del VI secolo coesistessero le terre cedute dal *comes rerum privatarum* in affitto perpetuo e quelle, sotto l'amministrazione del *comes privatarum*, cedute «libellario titolo». Si noti che nel commento fornito da Tjäder nella riedizione del papiro per le *Charte Latinae Antiquiores*, egli sembra ritenere, erroneamente, che le *pensiones* siano da pagare alla chiesa ravennate: «fine dell'azione attestata dal presente testo è più precisamente non già il trasferimento di possessi, ma la determinazione dell'affitto (della *pensio*) e delle tasse da pagare alla chiesa e rispettivamente al governo». Sia Hartmann sia Tjäder pensano, inoltre, che i *numerarii in scrinio suburbicario et canonum* appartenessero alla *comitiva patrimonii*, laddove, a mio avviso, essi invece dipendevano dalla prefettura al pretorio.

40 JONES, *Later Roman Empire*, I, 255.

41 JONES, *Later Roman Empire*, I, 432.

sorzio (*capitulum* o *temo*) di piccoli proprietari che erano tassati collettivamente per la fornitura di una recluta⁴². Il menzionato Iohannes, però, nel nostro atto sembra agire come *conductor* (amministratore) di una *massa* devoluta alla sede ravennate. Come che sia, giacché l'*aurum tironicum* era calcolato almeno a 25 o 30 *solidi* per recluta, ciò significa che l'imposta in questo caso doveva equivalere al reclutamento come minimo di tre reclute gravanti sui beni alienati a favore della chiesa di Ravenna. Considerato che, almeno nel VII secolo, l'incidenza della fiscalità sulla rendita monetaria della chiesa ravennate in Sicilia ammontava a poco meno del 50%⁴³, si può cautamente ipotizzare che la rendita dei beni trasferiti dalla chiesa ariana a quella cattolica tra il 565 e il 570 ammontasse a circa 4500 *solidi*.

Chi sia e quando sia stato attivo il *patricius* [Zach]arias menzionato nel papiro (l. 31) non emerge con chiarezza. Egli era sicuramente un alto dignitario ma nessuno degli omonimi documentati nelle prosopografie a nostra disposizione sembra però potersi identificare con lui⁴⁴. Tjäder era convinto che [Zach]arias fosse la stessa persona in base alla cui disposizione i *numerarii* avevano reso noto l'elenco dei beni oggetto del trasferimento di proprietà («secundum iussionem praecelsae pote[s]tatis vestrae», l. 15). Le righe superstiti del papiro sono però compatibili anche con una diversa lettura, in base alla quale [Zach]arias, sotto il cui ufficio era stato confezionato il *pragmaticum* (ovvero il privilegio contenente l'enumerazione dei beni) con cui il patrimonio della chiesa ariana era stato devoluto a quella ravennate, sarebbe vissuto ai tempi dell'imperatore Giustiniano⁴⁵. Altri motivi di incertezza riguardano il contesto politico in cui la liberalità fu concessa e perché fu portata a termine in due momenti diversi. Per quanto riguarda la prima domanda, una misura così generosa nei confronti dell'episcopato ravennate può forse giustificarsi proprio negli anni del papato di Pelagio I (556-561), allorquando Giustiniano volle acquisire il consenso della sede di Sant'Apollinare contro Milano e Aquileia, che avversavano la condanna dei Tre Capitoli. Circa il secondo punto — perché due diversi momenti nell'at-

42 JONES, *Later Roman Empire*, II, 615. L'appellativo di *capitularius* e il suo significato è stato notato da EISENBERG, TEDESCO, *Seeing the churches*, 530-531.

43 Agn. *Lib. Pont.*, 111 (281). La percentuale del 57% calcolata da alcuni storici si basa su una lettura distorta del papiro (v. *supra*, nota 36).

44 Un aristocratico con questo nome, nativo di Sura (nella provincia *Euphratensis*), medico, sofista ed *ex-praefectis* (onorario) è attestato sotto il regno di Giustino II; questi, però, sembra avere svolto l'intera sua carriera in Oriente, senza mai avere prestato servizio in Italia: cfr. PLRE III, s. v. Zacharias 2, 1411-1412.

45 Nel suo commento TJÄDER, *Papyri*, I, 407 ipotizza una identificazione, sicuramente erranea, con un omonimo *spatharius*, vissuto però ai tempi di Giustiniano II (non di Giustiniano I): cfr. *PmbZ*, 8606; *Pbe*, s. v. Zacharias 15.

tuazione della donazione — non abbiamo semplicemente alcun indizio per formulare un'ipotesi plausibile. Come che sia, sotto l'arcivescovo Agnello, a Ravenna, tutte le chiese degli omiani furono sconsacrate e poi riconsacrate al culto cattolico. Ciò accadde alla basilica suburbana di Sant'Eusebio, nel *campus Coriandri*, edificata dal vescovo Unimundus nel 517, oltre che alle chiese di San Sergio a Classe, di San Zenone a Cesarea, di San Giorgio, San Teodoro e San Martino a Ravenna⁴⁶. Di Santa Anastasia dei Goti non abbiamo notizie, ma è presumibile che anch'essa subisse la medesima sorte.

4. Se messe a confronto, le misure prese dal potere romano orientale a sostegno della chiesa cattolica in Africa e Italia, dopo la riconquista delle due regioni, appaiono molto diverse. Questa diversità fu senza dubbio condizionata dai tempi e dai modi con cui l'impero rientrò in possesso dei menzionati territori, dal radicamento in essi della chiesa omiana, nonché dalle modalità del confronto che in Africa e in Italia sperimentò il rapporto tra le due confessioni cristiane. In Africa la conquista militare fu rapidissima. Qui, la monarchia vandala sostenne gli omiani con misure discriminatorie nei confronti degli ortodossi per quasi un secolo, soprattutto nella Proconsolare. La ricchezza di beni mobili e immobili degli episcopati ariani dovette raggiungere livelli cospicui, sicuramente molto maggiori rispetto ai patrimoni italici. Proprio a causa del breve tempo con cui si era risolto il conflitto armato e del precedente antagonismo tra comunità religiose, i vescovi cattolici sollecitarono, ottenendole, misure radicali di spoliazione dei patrimoni ecclesiastici ariani e di limitazione della capacità giuridica dei coloro che professavano l'arianesimo. In Italia la situazione fu diversa. Qui la durata della guerra impedì per diciotto anni azioni drastiche da parte di Giustiniano valide per tutta la penisola. Se abbiamo esempi di volontario passaggio dal cristianesimo omiano a quello niceno di alcuni individui nell'Italia ostrogota⁴⁷, il provvedimento più incisivo a favore della chiesa di Ravenna venne preso solo nella seconda metà degli anni '50. In quel momento il contesto religioso sia in Italia sia in Africa era peraltro cambiato e le preoccupazioni di Giustiniano erano rivolte soprattutto ad acquisire il consenso di entrambi gli episcopati cattolici alla condanna dei cosiddetti 'Tre Capitoli', l'opposizione alla quale fu particolarmente aspra nella penisola tanto da portare la chiesa milanese e quella aquileiese in una situazione di scisma con la sede di Roma durata per la prima

⁴⁶ Agn. *Lib. Pont.*, 86 (253); per un commento cfr. DELIYANNIS, *Ravenna*, 143-145; HERRIN, *Ravenna*, 191-192.

⁴⁷ Cfr. AMORY, *People and Identity*, 476-477; molti dei casi qui citati appaiono, peraltro, piuttosto dubbi.

fino al 573 (quando l'episcopato milanese venne spostato a Genova), per la seconda fino al 608 (quando la sede di Aquileia si sdoppiò tra Grado e Cividale del Friuli, dove peraltro il patriarca foroiulese e i suoi suffraganei in territorio longobardo perseverarono nella rottura della comunione con Roma fino al termine del VII secolo)⁴⁸. Certamente anche in Italia, nella seconda metà del VI secolo, vi dovettero essere procedure di riconsacrazione di edifici di culto ariani. Ciò è dimostrato indirettamente, per esempio, dal *Liber Diurnus*. Questo registro raccoglie circa un centinaio di modelli di lettere predisposti dalla cancelleria papale per essere usati in occasione di situazioni ricorrenti (corrispondenza con gli imperatori, con i vescovi, concessione di privilegi, fondazioni di chiese o monasteri etc.). I materiali più antichi sembrano risalire al papato di Gelasio I (492-496) e di Gregorio I (590-604). Tra essi la *formula* numero 24 riguarda la risposta da inviare da parte della chiesa di Roma ad un vescovo che abbia domandato di procedere alla *reconciliatio* di un edificio di culto ariano⁴⁹. Ma, ciò detto, il numero delle comunità omiane e i loro beni dovevano essere molto superiori in Africa rispetto all'Italia.

La presenza della chiesa ariana in Africa e in Italia, unita alla circostanza che entrambi i territori erano governati da sovrani che confessavano quel credo religioso, ha spinto gli studiosi a domandarsi fino a che punto sia lecito operare un'equazione tra arianesimo e identità etnica⁵⁰. Non c'è il minimo dubbio che, almeno per l'Africa, il numero degli ariani era certamente superiore al gruppo militare di tradizione vandala. L'esercito di Genserico costituiva una classe sociale privilegiata nell'Africa del V secolo, cui erano state assegnate le *sortes Vandalarum*⁵¹; i sovrani del regno professavano l'arianesimo. Appare naturale che questa confessione religiosa abbia potuto fare numerosi proseliti al di fuori del gruppo etnico dei Vandali per la convenienza in termini di opportunità politica, sociale ed economica che l'adesione all'arianesimo poteva comportare per coloro che vi aderissero. In Italia il fenomeno del proselitismo ariano sembra meno diffuso, vuoi perché Teoderico mostrò per lunga parte del suo regno un atteggiamento tollerante nei confronti delle varie componenti religiose cooperando con l'epi-

48 Per un'analisi degli eventi SOTINEL, *Il fallimento* e FEDALTO, *Lo scisma*.

49 *Liber Diurnus romanorum pontificum*, 24 ed. Th. R. von Sickel, Vindobonae 1889, 17-18.

50 Contrari, per esempio, a questa equazione sono CONANT, *Staying Roman*, 182-183; WHELAN, *Being Christian*, 19, 167, 182 (per l'Africa); AMORY, *People and Identity*, 236-276; CRISTINI, *Neighbours*, 190-191, 196 e CRISTINI, *Invisible Heresy*, 235-236 (per l'Italia); molto prudente, per l'Italia ostrogota, l'analisi di BROWN, *The role of Arianism*; equilibrate mi sembrano le considerazioni di SWAIN, *Goths*, mentre l'arianesimo è contestualizzato in un discorso più ampio sui credi religiosi dell'Italia ostrogota da COHEN, *Religious diversity* e da BRENNECKE, *Ipsae Haeretici*. Per la presenza ariana in Italia prima dell'arrivo degli Ostrogoti si veda PETRINI, *Il potere ariano*.

51 Sulle *sortes Vandalarum* cfr. da ultimo PORENA, *L'influsso*, 208-209 e la bibliografia ivi citata.

scopato cattolico⁵², vuoi perché il regno degli Ostrogoti ebbe una durata minore rispetto a quello dei Vandali. Ma sicuramente anche in Italia non tutti gli ariani provenivano dalle fila della minoranza ostrogota. Dei 18 chierici appartenenti alla chiesa di Santa Anastasia di Ravenna che, nel 551, vendettero a Petrus, *defensor* della chiesa cattolica, un terreno paludoso per il prezzo di 180 *solidi*, quattro sottoscrissero l'atto in gotico, sei in latino, gli altri, essendo analfabeti, vi apposero solo una croce; un terzo di essi porta nomi latini⁵³. Poiché, però, le leadership di entrambe le monarchie erano sicuramente ariane è difficile pensare che larghi settori dell'esercito vandalo e ostrogoto si convertissero al cattolicesimo, perché ciò, almeno in Africa, avrebbe significato auto-collocarsi nel campo della marginalizzazione politica e sociale. Il linguaggio della propaganda imperiale di età giustiniana, negli anni '20 e '30, fondò il concetto di ariano come eretico non solo su un connotato religioso, ma anche — forse soprattutto — sulla illegittimità dei regimi politici dei due *regna*, i cui sovrani furono a più riprese definiti come «tiranni» e la loro età come «tirannide». Lo scopo era appunto quello di creare un'identità tra ariani e vandali, tra ariani e goti. Una prova in tal senso è data dall'epistolario attribuito a Nilo di Ancyra⁵⁴. Oggi sembra provato che questa raccolta di lettere sia una grandiosa falsificazione fabbricata nell'età di Giustino I⁵⁵. È significativo che in alcune epistole l'immagine negativa dell'«ariano» sia impersonata dalla figura del *magister militum* Gainas, che nel 400 concepì il progetto di prendere il potere a Costantinopoli con la forza⁵⁶. Anche la *Vita* di san Saba, scritta da Cirillo di Scitopoli verso la metà del VI secolo, contiene un passo in cui viene preconizzata la conquista dell'Africa e di Roma, voluta da Dio affinché l'imperatore possa estirpare l'eresia ariana⁵⁷. L'equazione tra «ariano» e «barbaro» sarà stata anche «falsa», come larga parte della storiografia in questi ultimi trent'anni ha sottolineato; il punto è valutare se essa, per quanto erronea possa essere stata, facesse breccia nell'immaginario collettivo dell'epoca indirizzando l'opinione pubblica dell'impero ad equiparare l'arianesimo con i barbari.

52 KÖTTER, *Katholische Geistliche*, 188-190.

53 TJÄDER, *Papyri*, II, nr. 34, 91-104, 271-274 (commento). Secondo DELIYANNIS, *Ravenna*, 145, benché la maggior parte dei nomi siano 'gotici', non vi sarebbero indicazioni nel documento che i clerici siano necessariamente ariani. Di altro avviso l'analisi di SCHÄFERDIEK, *Die Ravennater Papyrusurkunde*.

54 In PG 79. Sulla sfuggente personalità storica di Nilo: *Odb*, s. v. «Neilos of Ankyra», 1450.

55 Cfr. BOSSINA, *Il carteggio*.

56 Nove lettere attribuite a Giovanni Crisostomo sono indirizzate a Gainas (PG 79, nrr., 1, 70, 79, 114-116, 205-206, 286). Sulla carriera di Gainas e il contesto politico in cui si trovò ad operare, cfr. ALBERT, *Goten* e CAMERON, LONG, *Barbarians*, 199-252.

57 Cfr. Kyrillos von Skythopolis, *Leben des Sabas*, 178.25-29-179.1-3 ed. E. Schwartz (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 49, 2), Leipzig 1939. Il brano è analizzato da MİRŞANU, *The imperial policy*, 484-485.

Sarà stata anche falsa l'identità tra l'uno e gli altri, ma produsse risultati che influenzarono durevolmente il dibattito politico e incisero sulla struttura sociale dell'età giustiniana tanto in Africa quanto in Italia. In entrambi i territori le componenti vandale e gote scomparvero dai gruppi egemoni e i loro beni passarono di mano ad altri proprietari. Si sarebbe dunque tentati di dire che l'arianesimo dei sovrani vandali e goti non fu poi così indifferente nel provocare la cancellazione delle componenti etniche che ne sostenevano il potere.

Sotto il profilo economico non v'è dubbio che le chiese cattoliche si avvantaggiarono ovunque per la repressione dell'arianesimo condotta sull'onda lunga delle campagne militari in Occidente. Nel 538 Giustiniano ordinò il sequestro di tutte le chiese ariane, secondo Giovanni Malalas⁵⁸. La novella 131 del 18 marzo 545, concernente *De regulis ecclesiasticis et privilegiis* contempla il caso di un proprietario che abbia alienato un proprio fondo sul quale sorgeva una chiesa: ebbene, se il bene fosse stato venduto ad un samaritano, un pagano, un montanista o un ariano, la chiesa avrebbe dovuto essere reclamata tra le pertinenze del locale episcopato cattolico. Ma vi fu anche un'altra istituzione che trasse un grande vantaggio economico dalla distruzione del regno dei Vandali e degli Ostrogoti: il tesoro imperiale. È presumibile che, come nel 468, anche la campagna africana del 533 e, in seguito, la lunga guerra greco-gotica, fossero sostenute economicamente in una certa misura dalle casse della *res privata*, intendendo quest'ultima in tutte le sue numerose articolazioni. Se utilizziamo la stima più bassa fornita dagli autori antichi del costo che ebbe la fallita spedizione di Basilisco contro l'Africa, ricaveremo che la parte direttamente finanziata dal tesoro imperiale ammontò a circa due milioni e mezzo di *nomismata*⁵⁹. Nel caso dell'Africa, se anche nel 533 vi fu un simile sforzo economico da parte delle casse dell'imperatore, esso fu ampiamente ripagato a fine campagna. Procopio, in un brano della *Guerra Vandalica*, spiega l'origine della rivolta di Stotza, nel 536, narrando che il prefetto al pretorio Solomon aveva fatto registrare a vantaggio del patrimonio imperiale le terre che appartenevano ai guerrieri vandali sconfitti (Proc. *Bell. Vand.* 2.15). Ad esse si aggiungeva il tesoro della monarchia asdingia che, soprattutto nella Proconsolare, doveva raggiungere una notevole estensione di beni fondiari. Il fatto che la guerra in Italia durasse diciotto anni impedì

58 Ioannis Malalae *Chronographia* 18.84 rec. I. Thurn (CFHB, 35), Berolini 2000. Malalas non specifica se il sequestro fu ordinato nella sola città di Costantinopoli o se la misura si estendesse a tutto l'impero. In quest'ultimo caso doveva senz'altro trattarsi di un complesso di edifici di una certa numerosità, con suppellettili d'oro e d'argento e importanti dotazioni fondiarie: cfr. su questo punto Proc. *Anecd.* 11.16-20, che sottolinea la ricchezza delle chiese ariane.

59 Fonti e dati economici citati in COSENTINO, *Fine della fiscalità*, 22-23.

forse che qui il tesoro imperiale incamerasse blocchi di beni così consistenti, ma anche nella penisola i vantaggi dovettero essere notevoli. Le pertinenze della *comitiva patrimonii* creata da Teoderico passarono probabilmente nella disponibilità della corte costantinopolitana. L'intera Sicilia finì sotto l'egida imperiale e in essa operò, dopo il 535, un *comes patrimonii per Italiam* responsabile della riscossione delle imposte⁶⁰. Come di consueto, le proprietà dei nemici della corona, così come quelle rimaste intestate, furono avocate alla *res privata*. Sotto il profilo economico le campagne di riconquista in Africa e in Italia ebbero dunque come conseguenza il trasferimento di massicce porzioni della proprietà fondiaria a vantaggio dell'imperatore e delle chiese cattoliche, porzioni di beni che provenivano almeno in parte dalle comunità omiane spogliate dei propri possedi. Se il legame tra confessione religiosa e proprietà fondiaria costituì il meccanismo principale che alimentò gli espropri, si comprende anche per quale motivo la legislazione imperiale negli anni '30 e '40 privasse della piena capacità giuridica tutti coloro che non professavano il cattolicesimo⁶¹.

Bibliografia

Le fonti primarie sono citate per esteso nel testo alla loro prima occorrenza, in abbreviazione in quelle successive. Sono state usate le seguenti abbreviazioni: CC = *Corpus Christianorum*; CFHB = *Corpus Fontium Historiae Byzantinae*; ChLA = *Chartae Latinae Antiquiores*; CSEL = *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*; CSCO = *Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium*; MGH, AA = *Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi*; ODB = *Oxford Dictionary of Byzantium*; PBE = *The Prosopography of the Byzantine Empire*; PG = *Patrologia Graeca*; PLRE = *The Prosopography of the Later Roman Empire*; PMBZ = *Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit*.

ALBERT G., *Goten in Konstantinopel. Untersuchungen zur oströmischen Geschichte um das Jahr 400 n. Chr.*, Paderborn 1984.

AMORY P., *People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554*, Cambridge 1997.

BOSSINA L., *Il carteggio di Nilo di Ancira con il generale Gainas è un falso*, in *Vie per Bisanzio*, a cura di A. Rigo, A. Babuin, M. Trizio, Venezia 2013, 215-249.

BRENNECKE H. C., *Ipse Haereticus favens Judaeis. Homöer und Juden als religiöse Minderheiten im Ostgotenreich*, in *Theoderich der Große und das gotische Königreich in Italien*, hersg. H.-U. Wiemer (Schriften des Historischen Kollegs, 129), Berlin-Boston 2020, 155-173.

⁶⁰ Nov. 75.

⁶¹ Per i provvedimenti imperiali si veda *supra*, nota 9.

- BROWN T. S., *The Church of Ravenna and the Imperial Administration*, The English Historical Review 94/370 (1979) 1-28.
- BROWN, T. S., *The role of Arianism in Ostrogothic Italy: the evidence from Ravenna*, in *The Ostrogoths from the Migration Period to the Sixth Century: An Ethnographic Perspective*, ed. by S. J. Barnish and F. Marazzi, Woodbridge 2007, 417-426, 427-441.
- CAMERON A., LONG J., *Barbarians and Politics at the Court of Arcadius* (with a contribution by S. Lee), Berkeley-Los Angeles 1993.
- CECCONI G. A., *Barbari e pagani. Religione e società in Europa nel tardoantico*, Bari-Roma 2022.
- COHEN S., *Religious diversity*, in *A Companion to Ostrogothic Italy*, ed. by J. J. Arnold, M. S. Bjornlie, K. Sessa, Leiden-Boston 2016, 503-532.
- CONANT J., *Staying Roman. Conquest and Identity in Africa and the Mediterranean, 439-700*, Cambridge 2012.
- COSENTINO S., *Fine della fiscalità, fine dello stato romano?* In *Le trasformazioni del V secolo. L'Italia, i barbari e l'Occidente romano*, a cura di P. Delogu e S. Gasparri, Turnhout 2010, 17-35.
- COSENTINO S., *Social instability and economic decline of the Ostrogothic community in the aftermath of the imperial victory: the papyri evidence*, in *Ravenna its role in earlier medieval change and exchange*, ed. by J. Herrin and J. Nelson, London 2016, 133-149.
- CRISTINI M., *An Invisible Heresy. Arianism during Baduila's Reign*, in *Kulturkontakt zur Zeit der Völkerwanderung. Koexistenz, Verflechtung oder 'Clash of Cultures'?*, Hergs. C. Scholl, Baden-Baden 2025, 223-236.
- CRISTINI M., *Neighbours and Strangers? Ostrogoths and Italians during the Gothic War*, in *Negotiation, Collaboration and Conflict in Ancient and Medieval Communities*, ed. by Ch. Krötzel, K. Mustakallio and M. Tamminen, Abingdon-New York 2022, 187-206.
- CROKE B., *Justinian under Justin: reconfiguring a reign*, BZ 100/1 (2007) 13-56.
- DELIYANNIS MAUSKOPF D., *Ravenna in Late Antiquity*, Cambridge 2010.
- DELMAIRE R., *Introduction* in *Code Théodosien Livre XVI*, texte latin Th. Mommsen, traduction J. Rougé, introduction et notes R. Delmaire, avec la collaboration de F. Richard (Sources Chrétiennes, 497), Paris 2005, 13-107.
- DUNN M., *Arianism*, Leeds 2021.
- DURLIAT J., *Les transferts fonciers après la reconquête byzantine en Afrique et en Italie*, in *Aux sources de la gestion publique*, 2 voll., II, *L'invasio des villae au la villa comme enjeu de pouvoir*, éd. E. Magnou-Nortier, Lille 1995, 89-121.

- EISENBERG M., TEDESCO P., *Seeing the churches like the state: taxes and wealth redistribution in late antique Italy*, *Early Medieval Europe* 29/4 (2021) 505-534.
- FEDALTO G., *Lo scisma tricapitolino e la politica giustiniana*, in *Cristianità d'Occidente e cristianità d'Oriente*, 2 voll. (Settimane CISAM, 51), Spoleto, I, 629-659.
- GREATREX G., *Justin I and the Arians*, *Studia Patristica* 34 (2000) 73-83.
- GREATREX G., *Theodore Lector and the Arians in Constantinople*, in *Studies in Theodore Anagnostes*, ed. by R. Kosiński, A. Szopa (Studi e Testi Tardoantichi, 19), Turnhout 2021, 207-231.
- HARTMANN L. M., *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (540-750)*, Leipzig 1889.
- HEIL U., *The Homoians*, in *Arianism: Roman Heresy and Barbarian Creed*, ed. by G. M. Berndt and R. Steinacher, Farnham 2014, 85-115.
- HERRIN J., *Ravenna Capital of Empire, Crucible of Europe*, London 2020.
- JONES A. H. M., *The Later Roman Empire*, 284-602, 3 voll., Oxford 1964.
- KAEGI W. E., *Arianism and the Byzantine Army in Africa. 533-546*, *Traditio* 21 (1965) 23-53 (= *Army, Society and Religion in Byzantium*, London, VIII).
- KÖTTER J.-M., *Katholische Geistliche, homöischer König. Gedanken zu konfessioneller Differenz und politischer Kooperation*, in *Theoderich der Große* (v. Brennecke, *Ipse Haereticus favens*), 175-191.
- MERRILLS A., *The Byzantine Period*, in *A Companion to North Africa in Antiquity*, ed. by R. B. Hitchner, Hoboken 2022, 391-409.
- MARAZZI F., *I «patrimonia sanctae Romanae ecclesiae» nel Lazio (secoli IV-X secolo). Struttura amministrativa e prassi gestionali* (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, 37), Roma 1998.
- MERRILLS A., MILES R., *The Vandals*, Chichester 2010.
- MÎRȘANU D., *The imperial policy of Otherness. Justinian and the Arianism of barbarians as a motive for the recovery of the West*, *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 84/4 (2008) 477-498.
- MODÉLAN Y., *L'établissement territorial des Vandales en Afrique*, *AnTard* 10 (2002) 87-122.
- PORENA P., *L'influsso della prassi dell' 'hospitalitas' sui processi di insediamento dei barbari in Occidente nel V secolo*, *Occidente / Oriente. Rivista internazionale di studi tardoantichi* 2 (2021) 185-210.
- PETRINI F. M., *Il "potere ariano" in Italia da Ricimero a Totila*, in *Politiche religiose nel mondo antico e tardoantico. Poteri e indirizzi, forme di controllo, idee e prassi di tolleranza*, a cura di G.A. Cecconi e C. Gabrielli, Bari 2011, 339-357.
- PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione regionale di Giustiniano: lo statuto civile e*

- l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980.
- PULIATTI S., *I privilegi della chiesa africana nella legislazione di Giustiniano e di Giustino II*, in *Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias*, 3 voll., Madrid 1988, III, 1577-1597.
- PULIATTI S., *Aspetti dei privilegi della chiesa africana nel VI secolo. Un intervento della prefettura d'Africa*, *Interpretatio Prudentium* I/2 (2016) 211-221.
- ROBERTO U., *Il secolo dei Vandali. Storia di un'integrazione fallita*, Palermo 2020.
- RUGGINI L., *Economia e società nell' «Italia annonaria». Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C.*, Milano 1961.
- SAUMAGNE CH., *Étude sur la propriété ecclésiastique à Carthage d'après les nouvelles 36 et 37 de Justinien*, *BZ* 22 (1913), 77-87.
- SCHÄFERDIEK K., *Die Ravenater Papyrusurkunde Tjäder 34, der Codex argenteus und die ostgotische arianische Kirche*, *Zeitschrift für Kirchengeschichte* 120/2 (2009) 215-231.
- SEROV V., KREYDUN Y., *Novel 37 of Justinian I "De Africana ecclesia"*, *Christianity in the Middle East* 2 (2017), 37-50 (in russo).
- SOTINEL C., *Il fallimento in Occidente: la questione dei Tre Capitoli*, in *Storia del cristianesimo*, vol. 3. *Le chiese d'Oriente e d'Occidente (432-610)*, a cura di G. Alberigo, trad. it. Roma 2002 (ed. originale francese 1998), 407-432.
- STEINACHER R., *Die Vandalen. Aufstieg und Fall eines Barbarenreichs*, Stuttgart 2016.
- SWAIN B., *Goths and Gothic identity in the Ostrogothic Kingdom*, in *A Companion to Ostrogothic Italy*, ed. by J. J. Arnold, M. S. Bjornlie, K. Sessa, Leiden-Boston 2016, 203-233.
- VASILIEV A.A., *Justin the First*, Cambridge 1950.
- WICKHAM C., *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800*, Oxford 2005.
- WHELAN R., *Being Christian in Vandal Africa. The Politics of Orthodoxy in the Post-Imperial West*, Oakland 201